

**Allegato 2**

Spett.le

Roma :  
Protocollo :

**Oggetto** : **Accordo Quadro per il “Servizio di Noleggio a lungo termine, senza conducente, di Autoveicoli destinati al Management del Gruppo ENAV”**

**ODA**

n.

**CIG**

n.

La scrivente **ENAV S.p.A.** (in seguito denominata “**ENAV**” oppure “**Committente**”), Società con Socio unico con sede legale in Roma alla Via Salaria n°716, Capitale Sociale € 941.744.385,00 i.v., Registro Imprese di Roma, C.F. e C.C.I.A.A. 97016000586, REA 965162, in persona \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, il cui domicilio per la carica è presso la sede sociale, con i necessari poteri di rappresentanza,

premesse:

- a) che, a seguito dell’esperimento di apposita gara Europea a procedura aperta, indetta con Bando inviato per la pubblicazione alla GUUE il \_\_\_\_\_ il soggetto appresso citato quale “Impresa” è risultato aggiudicatario definitivo del predetto affidamento;
- b) che l’aggiudicatario, a seguito di richiesta del Committente con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha presentato la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- c) tutta la predetta documentazione è stata verificata con esito positivo;

tutto ciò premesso,

con il presente atto affida formalmente alla \_\_\_\_\_, in prosieguo denominata “**Impresa**”, con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ capitale sociale € \_\_\_\_\_ iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, REA n. \_\_\_\_\_ identificata con C.F. n. \_\_\_\_\_ e Partita I.V.A n. \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_ munito dei necessari poteri di rappresentanza, le prestazioni di cui all’oggetto alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.



**Articolo 1.**  
**OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

ENAV affida all'Impresa, che accetta, lo svolgimento del Servizio di Noleggio a lungo termine, senza conducente, per un massimo di 65 autovetture, da destinarsi al Management del Gruppo ENAV, rientranti nell'ambito delle seguenti Tipologie, tutte ad alimentazione Diesel ed Euro 6:

<b>Tipologia Autovettura del Capitolato Tecnico di Appalto</b>	<b>Modello Versione Entry Level</b>
A1	1
	2
	3
	4
	5
	N

<b>Tipologia Autovettura del Capitolato Tecnico di Appalto</b>	<b>Modello Versione Entry Level</b>
A2	1
	2
	3
	4
	5
	N

<b>Tipologia Autovettura del Capitolato Tecnico di Appalto</b>	<b>Modello Versione Entry Level</b>
A3	1
	2
	3
	4
	5
	N

<b>Tipologia Autovettura</b>	<b>Modello</b>
------------------------------	----------------



del Capitolato Tecnico di Appalto	Versione Entry Level
A4	1
	2
	3
	4
	5
	N

Il su citato servizio di noleggio auto e gli annessi sotto servizi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Supporto nella configurazione delle Auto
- 2) Attribuzione Autovetture in preassegnazione;
- 3) Manutenzione degli Autoveicoli conferiti in noleggio;
- 4) Gestione dei pneumatici Auto;
- 5) Riparazione carrozzeria, revisione e controllo gas;
- 6) Soccorso Stradale;
- 7) Coperture Assicurative Autovetture in noleggio e gestione dei relativi sinistri;
- 8) Ricezione e Gestione chiamate;
- 9) Gestione ottimizzata Flotta Auto;
- 10) Attribuzione Autoveicoli Sostitutivi.

dovranno essere eseguiti conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnico/Economica dell'Impresa (di seguito, **Offerta**), nel Capitolato Tecnico di Appalto (di seguito, **Capitolato**) e in base alle condizioni ed i termini previsti nel presente Accordo Quadro (di seguito **Contratto**):

L'Impresa prende, inoltre, atto che l'esecuzione del servizio del presente Contratto avverrà attraverso il **rilascio di appositi ordini, nomenclati Ordini di Acquisto, commissionati da ENAV.**

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto, nel Capitolato e nell'Offerta: quest'ultimi due documenti, allegati al presente contratto, sono parti integranti e sostanziali dello stesso. **Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato.**

L'Impresa prende atto ed accetta che ENAV, nel corso di vigenza del Contratto non riconosce all'Impresa alcuna esclusiva con riferimento alle attività contrattuali.

## **Articolo 2. DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà durata di **48 mesi** decorrenti dalla relativa data di stipula.

Mediante lo stesso, verranno acquisite in noleggio le Autovetture, di cui all'Oggetto contrattuale, per una durata di 48 mesi (a far data dall'emissione dell'Ordine di Acquisto di cui sopra) ed una percorrenza massima, nell'intero periodo (48 mesi) pari a 120.000 km (centoventimila) per auto.



In tal senso si rappresenta che l'Impresa è tenuta, nei primi tre anni di vigenza contrattuale, ad inviare ad ENAV con cadenza annuale le informazioni circa il chilometraggio fatto dai veicoli noleggiati. Nell'ultimo anno di vigenza, invece, la medesima informazione dovrà essere fornita con cadenza semestrale.

Ciò premesso, nel caso in cui dall'esame delle percorrenze chilometriche, si possa ipotizzare uno scostamento rispetto al monte chilometrico originariamente previsto (120.000 Km), l'Impresa dovrà informare ENAV che provvederà a richiedere una apposita proposta di adeguamento del canone di noleggio.

Qualora alla data di scadenza riportata nel verbale di consegna del veicolo, risulteranno dei chilometri diversi rispetto alla percorrenza contrattuale, piuttosto che rispetto a quella ridefinita con gli eventuali adeguamenti di canone nel frattempo intervenuti, verrà conguagliata la differenza, sia essa eccedente che inferiore, secondo la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{canone} * N) / \text{Km}$$

dove

P = costo per km in eccesso o in difetto

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (esclusa IVA)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica prevista dal contratto di noleggio.

Non si procederà, invece, a conguagliare i chilometri risultanti al momento della riconsegna nel caso in cui la differenza accertata rientri nel più o meno 10% (franchigia) della percorrenza contrattuale, compresi gli adeguamenti eventualmente intervenuti.

**Alla scadenza dei 48 mesi di durata contrattuale, ENAV e/o l'Assegnatario dell'autoveicolo si riserva il diritto di acquistare la proprietà dell'autovettura al valore attuale di mercato risultante dalla media di Eurotax Giallo e Azzurro (Sanguinetti Editore).**

### **Articolo 3. CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo massimo complessivo, omnicomprensivo, per il noleggio delle su citate 65 Autovetture, è pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa.

Detto valore è conseguenza del seguente **canone medio mensile offerto** dall'Impresa, pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

Detto canone deriva dalla media dei **canoni di noleggio mensili di noleggio di seguito riportati**:

<b>Tipologia Autovettura del Capitolato Tecnico di Appalto</b>	<b>Canone Mensile di Noleggio Versione Entry Level</b>	<b>Modello Versione Entry Level</b>
A1	- €	1
		2



		3
		4
		5
		N

Tipologia Autovettura del Capitolato Tecnico di Appalto	Canone Mensile di Noleggio Versione Entry Level	Modello Versione Entry Level
A2	- €	1
		2
		3
		4
		5
		N

Tipologia Autovettura del Capitolato Tecnico di Appalto	Canone Mensile di Noleggio Versione Entry Level	Modello Versione Entry Level
A3	- €	1
		2
		3
		4
		5
		N

Tipologia Autovettura del Capitolato Tecnico di Appalto	Canone Mensile di Noleggio Versione Entry Level	Modello Versione Entry Level
A1	- €	1
		2
		3
		4
		5



		N
--	--	---

Ciò posto, con riferimento alle caratteristiche attuative del presente Contratto, si rappresenta che quest'ultimo:

- A. troverà concreta attuazione, nel corso di vigenza contrattuale, tramite appositi Ordini di Acquisto, attraverso i quali ENAV specificherà la Marca ed il Modello di Autovettura (con l'annessa configurazione voluta dal Dirigente assegnatario) da acquisire in noleggio (ordinare) tra quelle rientranti nell'ambito delle su citate 4 tipologie di Autoveicoli;
- B. i corrispettivi dei predetti Ordini, invece, verranno determinati in ragione dell'autovettura così come individuata da parte del Dirigente assegnatario e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato e nel presente Contratto. In tal senso si rappresenta che qualora nei su citati ordini siano richiesti:
  - **versioni superiori e/o diverse rispetto a quella c.d. Entry Level:**  
il relativo canone mese verrà così determinato:  
prezzo di listino del costruttore – sconto % offerto in sede di gara / 48;
  - **optional non previsti nella c.d. versione Entry Level:**  
il relativo costo mensile sarà pari a:  
prezzo di listino del costruttore per l'Optional – sconto % offerto in sede di gara / 48.
- C. prevedrà un minimo garantito, per l'Aggiudicatario, in fase di vigenza contrattuale, di 50 ordinativi di autovetture;

Tutti i canoni mensili di noleggio su citati (di seguito, **canoni di noleggio**):

- ricomprendono al loro interno tutti i servizi di cui al Capitolato, le eventuali migliorie presentate dall'Impresa in sede di Offerta e la tassa di Proprietà del Veicolo;
- si riferiscono all'esecuzione dei servizi di cui al Capitolato e dell'Offerta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali: in tal senso, si precisa che ENAV si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio;
- sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità;
- **si intendono fissi ed invariabili per i 48 mesi della durata contrattuale;**
- verranno, però, ridefiniti a seguito di un apposito iter negoziale tra le Parti solo ed esclusivamente per gli ordini di autovetture intervenuti dopo 24 mesi dalla data della stipula del presente Contratto. Al contrario, i veicoli, i cui ordini verranno emessi nei primi 24 mesi di vigenza contrattuale, avranno lo stesso canone mensile di noleggio derivante dagli esiti della Procedura di gara per il servizio in oggetto.

ENAV si riserva di avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni



all'esportazione od operazioni assimilate, di acquistare beni e servizi o importare beni senza l'applicazione dell'IVA ai sensi del DPR 633/72.

#### **Articolo 4. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

**A)** dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'ENAV e l'Impresa, relativamente alle prestazioni di cui allo stesso contratto e integrato dai seguenti documenti, tutti indicati di seguito più brevemente anche come "Contratto":

- Capitolato (All. 1);
- Offerta Tecnica (All. 2);

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da ENAV prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da ENAV;

**B)** dal Codice Civile e dalle altre disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto A), nonché dalle norme sulla sicurezza dei siti ENAV, nella parte di specifico interesse.

In caso di contrasto fra le norme dei punti A) e B) l'ordine di elencazione delle norme A) e B), anche all'interno dello stesso punto, limitatamente alle norme derogabili per accordo delle parti, rappresenta anche l'ordine di prevalenza fra di esse.

#### **Articolo 5. RESPONSABILE CONTRATTUALE ENAV**

L'esecuzione del contratto è affidata ad un dipendente ENAV (di seguito indicato come **Esecutore Contrattuale "REC"**), coadiuvato da eventuali assistenti, preposto al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa.

Al REC competeranno, tra l'altro, le seguenti attività:

- A.** mettere a disposizione del personale designato dall'Impresa, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione ed i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- B.** vigilare sull'osservanza delle leggi e delle norme regolamentari cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a tutte le norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori;
- C.** il controllo degli adempimenti contrattuali da parte dell'Impresa e di quelli assicurativi e previdenziali dell'Impresa stessa mediante presentazione della documentazione relativa all'effettuazione del versamento dei contributi assicurativi obbligatori anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti e dell'eventuale subappaltatore;



- D. redigere i verbali di esatto adempimento coerentemente con il servizio in oggetto, previo controllo di cui alla precedente alinea;
- E. verificare la conformità delle prestazioni rese alle prescrizioni di cui al Capitolato ed a quelle contrattuali;
- F. comunicare all'Impresa tutte le incombenze necessarie con riferimento a:
  - 1. modalità di utilizzo e conservazione delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà dell'Impresa, oppure di ENAV o da esso utilizzati;
  - 2. autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti di ENAV, nonché sovra intendere alle relative procedure autorizzative;
  - 3. segnalazione degli incidenti di sicurezza delle informazioni;
  - 4. autorizzazione all'accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative.

#### **Articolo 6. ADEMPIMENTI A CARICO ENAV**

ENAV provvederà con le modalità prescritte nei successivi punti a:

- comunicare il nominativo del "REC" e di eventuali assistenti;
- controllare la corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa tramite il REC coadiuvato da eventuale assistente;
- approvare eventuali variazioni richieste al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali;
- autorizzare l'accesso del personale e dei mezzi dell'Impresa nei locali ENAV.

#### **Articolo 7. OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e gli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale così come prescritto nel Capitolato e nel presente Contratto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri assicurativi, quelli manutentivi e di pronto soccorso oltre ad eventuali spese di trasporto.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

In tal senso l'Impresa è tenuta a nominare un proprio Funzionario responsabile del contratto al fine di avere un unico centro decisionale deputato a curare la gestione dei rapporti contrattuali con l'Esecutore Contrattuale ENAV.



Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ENAV.

L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ENAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ENAV, nonché di dare immediata comunicazione a ENAV di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Sono, inoltre, a carico dell'Impresa i seguenti obblighi essenziali intendendosi a carico dello stesso gli oneri economici conseguenti:

- adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, procedimenti e cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità del personale di ENAV a qualsiasi titolo presente sul luogo dei lavori, degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. L'Impresa si obbliga ad assumersi ogni responsabilità in caso di infortunio e danno per cause riferibili direttamente od indirettamente all'esecuzione delle prestazioni richieste, sollevando ENAV ed il personale di quest'ultima preposto alla vigilanza dei lavori con le modalità di cui sopra;
- ottemperare a tutte le norme vigenti in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- garantire che il personale dedicato all'espletamento delle attività sia sempre nel numero e con la qualificazione professionale occorrente per il perfetto e puntuale svolgimento delle attività;
- non diffondere e/o pubblicare informazioni e dati di cui si è venuti a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto, senza avere l'autorizzazione scritta di ENAV;
- garantire che tutte le informazioni derivanti dal presente Contratto debbano rimanere di esclusiva proprietà di ENAV, con esplicito divieto di uso o divulgazione, anche parziale, da parte del fornitore o di chiunque, al fine della attuazione del contratto ne abbia avuto accesso o disponibilità;
- fornire la documentazione a corredo delle prestazioni ad oggetto del contratto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo il Manuale Operativo di cui al Capitolato;
- utilizzare i soli dati appartenenti ad ENAV che risultano strettamente inerenti agli scopi sanciti dal presente Contratto. Rimangono vietate operazioni di qualunque genere che vadano oltre agli scopi del servizio in oggetto, fatto salvo l'esplicito consenso scritto di ENAV;
- rispettare, nella forma e nella sostanza, quanto espressamente indicato nella Politica per la Sicurezza delle Informazioni. Ad ogni buon conto la sottoscrizione del



presente contratto implica l'accettazione delle regole e dei principi descritti nell'ambito della documentazione di cui sopra. Per tanto l'Impresa dichiara che le procedure adottate nel contesto del proprio sistema informativo ai sensi del presente accordo contrattuale non sono in contrasto con quelle emanate da ENAV;

- adottare le regole di utilizzo e conservazione delle informazioni definite ENAV e comunicate preventivamente dal Responsabile Contrattuale al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV, memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà del Fornitore, oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;
- comunicare tempestivamente ad ENAV, nella figura del Responsabile Contrattuale, i nominativi delle figure professionali che verranno impiegate nello svolgimento delle prestazioni;
- adottare le procedure e le relative modalità inerenti all'accesso fisico presso le infrastrutture aziendali, comunicate preventivamente dal Responsabile Contrattuale, con particolare riferimento a:
  - a) processo di richiesta ed autorizzazione preventiva all'accesso di persone, mezzi di trasporto nonché dispositivi, macchinari ed attrezzature impiegate;
  - b) identificazione del personale del Fornitore, per l'accesso alle infrastrutture aziendali
- segnalare immediatamente ad ENAV, nella figura del Responsabile Contrattuale, qualsivoglia fatto, accadimento o atto di terzi che possa dar origine ad un incidente di sicurezza delle informazioni, di cui dovesse venire a conoscenza, nello svolgimento del presente contratto. La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi, in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati;
- attenersi ai processi definiti da ENAV, e comunicati preventivamente dal Responsabile Contrattuale, per quanto riguarda la gestione delle credenziali di autenticazione, nel rigoroso ed inderogabile rispetto del principio in base al quale le credenziali di accesso vengono assegnate su base strettamente personale;
- prestare piena collaborazione, in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del patrimonio informativo ENAV, per quanto concerne le informazioni ed i dati appartenenti ad ENAV stessa, il cui trattamento si renda necessario ai sensi del presente atto contrattuale.

ENAV si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto di cui al Capitolato anche con riferimento alla sicurezza delle informazioni. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, ENAV, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **Articolo 8. CONSEGNA DELL'AUTOVETTURA**



Il Fornitore, in sede di Offerta, ha indicato i seguenti tempi di consegna a far data dalla emissione, da parte di ENAV, della Lettera di Ordine dell'autovettura così come individuata da parte Dirigente assegnatario:

<b>Tipologia Autovettura del Capitolato Tecnico di Appalto A1</b>	<b>Tempo Di Consegna</b>
Modello 1	___ gg. naturali e consecutivi
Modello 2	___ gg. naturali e consecutivi
Modello 3	___ gg. naturali e consecutivi
Modello 4	___ gg. naturali e consecutivi
Modello N	___ gg. naturali e consecutivi

<b>Tipologia Autovettura del Capitolato Tecnico di Appalto A2</b>	<b>Tempo Di Consegna</b>
Modello 1	___ gg. naturali e consecutivi
Modello 2	___ gg. naturali e consecutivi
Modello 3	___ gg. naturali e consecutivi
Modello 4	___ gg. naturali e consecutivi
Modello N	___ gg. naturali e consecutivi

<b>Tipologia Autovettura del Capitolato Tecnico di Appalto A3</b>	<b>Tempo Di Consegna</b>
Modello 1	___ gg. naturali e consecutivi
Modello 2	___ gg. naturali e consecutivi
Modello 3	___ gg. naturali e consecutivi
Modello 4	___ gg. naturali e consecutivi
Modello N	___ gg. naturali e consecutivi

<b>Tipologia Autovettura del Capitolato Tecnico di Appalto A4</b>	<b>Tempo Di Consegna</b>
Modello 1	___ gg. naturali e consecutivi
Modello 2	___ gg. naturali e consecutivi



Modello 3	___ gg. naturali e consecutivi
Modello 4	___ gg. naturali e consecutivi
Modello N	

Ciò posto, l'Impresa, una volta ricevuta la predetta Lettera d'ordine, dovrà inviare ad ENAV una apposita comunicazione, con anticipo di minimo 5 (cinque) giorni lavorativi, nella quale indicherà:

- la data esatta per la consegna del veicolo;
- il luogo più vicino alla sede del soggetto di ENAV assegnatario del veicolo. La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

L'Impresa sarà tenuta ad aggiornare ENAV su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in via meramente esemplificativa, scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc..

In tali casi eccezionali, comunque da dimostrare con la presentazione di documenti a comprova, l'Impresa dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell'autoveicolo siano rispettati, tenendo costantemente informata l'ENAV.

Il ritiro del veicolo avverrà entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso ed il relativo canone decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, detto canone decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di:

- 1) Contrassegno;
- 2) Certificato assicurativo;
- 3) Carta verde;
- 4) Carta di circolazione;
- 5) Manuale operativo;
- 6) Doppie chiavi e chiave master (se prevista);
- 7) Documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza;
- 8) Duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto);
- 9) Attrezzatura e segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

ENAV, all'atto del ritiro dell'autovettura constaterà che i veicoli siano conformi alla Lettera d'Ordine emessa e sottoscriverà il verbale di consegna dell'Impresa. Detto Verbale, da produrre in triplice copia, e sottoscritto dall'Impresa e dal soggetto assegnatario del veicolo, piuttosto che dal soggetto di ENAV incaricato del ritiro, dovrà contenere le informazioni previste dal Capitolato.

#### **Articolo 9. MANCATA CONSEGNA DELL'AUTOVETTURA**

In caso di eventi non imputabili all'Impresa ed oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un



ritardo rispetto al termine di consegna previsto tra ENAV e l'Impresa, Quest'Ultima dovrà immediatamente inviare ad ENAV una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna del veicolo.

Tale comunicazione dovrà pervenire ad ENAV con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista.

Si rappresenta che:

- l'autovettura ordinata deve essere consegnata tassativamente, pena l'applicazione di una apposita penale, entro detta seconda data di consegna veicolo;
- l'Impresa è, in ogni caso obbligata, nello stesso giorno di consegna previsto per il veicolo in ritardo, a conferire il veicolo in preassegnazione di cui alla propria Offerta.

Sia nel momento della consegna che della riconsegna del veicolo in preassegnazione dovrà essere formalizzato apposito verbale.

ENAV riconoscerà per il veicolo in preassegnazione un canone mensile, al massimo, pari al valore offerto dall'Impresa in sede di gara relativamente alla versione c.d. entry level del veicolo richiesto mediante l'apposita Lettera d'Ordine; detto canone verrà altresì riconosciuto in base ai giorni (frazioni di mese 1/30) di effettivo utilizzo con riferimento al canone mensile.

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel Capitolato Tecnico per i veicoli ordinati.

Resta bene inteso che, nel caso in cui l'Impresa si avvalga di società di noleggio, ENAV rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra l'Impresa e la suddetta società.

Relativamente ai veicoli in preassegnazione si rappresenta che:

- verranno applicate tutte le disposizioni previste nel Capitolato;
- dovranno avere una anzianità non superiore a 6 mesi ed un chilometraggio massimo di 35.000 km e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.) eccezion fatta per l'alimentazione che dovrà essere diesel ed omologazione antinquinamento Euro 6;
- ai fini contrattuali, il periodo di preassegnazione non sarà considerato periodo contrattuale, che, invece, avrà inizio con la consegna del veicolo ordinato.
- le modalità di consegna/ritiro/riconsegna e di gestione degli stessi sono indicate nel Capitolato.

#### **Articolo 10. MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE**



La manutenzione degli autoveicoli oggetto di noleggio dovrà essere sempre effettuata presso officine autorizzate dalle Case Costruttrici e/o Convenzionate e, pertanto, nei Centri di Servizio indicati dall'Impresa in Offerta Tecnica.

Ciò posto si rappresenta che saranno a totale carico dell'Impresa i costi della manutenzione

- Ordinaria:  
dove l'Impresa si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive dall'ora di consegna presso il Centro di servizio individuato da ENAV (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.
- Straordinaria:  
dove l'Impresa si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive dall'ora di consegna presso il Centro di servizio individuato da ENAV (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso.

I servizi di manutenzione di cui sopra dovranno essere garantiti dall'Impresa sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada.

Sono, invece, a carico di ENAV i costi afferenti:

1. il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio dell'Impresa;
2. la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei predetti Centri di servizio;
3. additivi particolari non richiesti dal costruttore;
4. carburante;
5. il lavaggio interno ed esterno dell'Autoveicolo.

Con riferimento alle concrete modalità gestionali della consegna e dell'annessa riconsegna dell'autovettura che sarà oggetto di manutenzione si rinvia al Capitolato.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con l'Impresa, l'ENAV potrà far eseguire eventuali riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio dell'Impresa, fino ad un ammontare di Euro 500,00 (cinquecento/00) IVA esclusa: detta spesa sarà rimborsata dall'Impresa medesima, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura.

#### **Articolo 11. VEICOLO SOSTITUTIVO**

Indipendentemente da quanto prescritto con riferimento all'obbligo dell'Impresa relativamente all'Autovettura in preassegnazione, l'Impresa stessa dovrà mettere a disposizione di ENAV un servizio di veicolo sostitutivo, solo sul Territorio Italiano, nel caso in cui:

- i. per la manutenzione e/o per la riparazione, piuttosto che per l'ottenimento di autorizzazione all'intervento, sia previsto un fermo tecnico superiore a 1 (uno) giorno solare;



- ii. l'autoveicolo noleggiato sia stato oggetto furto;
- iii. anche a seguito della riparazione, l'autovettura non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- iv. un danno grave all'autoveicolo renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Nel caso di interventi di manutenzione di cui al sub punto I), l'Impresa dovrà comunicare al momento della prenotazione accettata il luogo di ritiro e riconsegna del veicolo sostitutivo.

Qualora si verifici, invece, uno degli eventi riportati sub punti II), III), IV) l'Impresa dovrà mettere a disposizione di ENAV un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni, entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

Per il servizio di cui al presente articolo, l'Impresa potrà utilizzare autoveicoli di sua proprietà oppure di primarie società di noleggio.

Con riferimento alle concrete modalità regolatorie, gestionali, di consegna e riconsegna delle predette autovetture si rinvia al Capitolato.

#### **Articolo 12. FATTURAZIONE**

L'Impresa si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. ed, in tal senso, si impegna a comunicare alla Funzione Amministrazione il Conto Corrente Bancario dedicato alla commessa con i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, **l'Impresa stessa potrà emettere fattura mensile posticipata**, a fronte di apposito "ARP" (Attestazione di Regolare Prestazione) rilasciato dall'esecutore Contrattuale, a valle del positivo accertamento dell'esatto adempimento dei servizi attinenti la Lettera d'Ordine attuativa del presente Contratto.

Tutte le fatture, dovranno riportare l'indicazione del numero, della data dell'ordinazione e del numero di CIG ed O.d.A, le modalità di pagamento nonché in modo analitico, le singole voci e/o prestazioni interessate.

Le suddette fatture dovranno essere intestate ed inviate: ENAV S.p.A - Funzione Amministrazione – Via Salaria, 716- 00138 Roma; copia di ciascuna fattura dovrà altresì essere inviata all'Esecutore Contrattuale ENAV per gli adempimenti amministrativi di competenza.

La mancata indicazione di quanto sopra prescritto comporterà ritardo giustificato nei pagamenti, da parte di ENAV S.p.A. ed il termine di pagamento di 30 giorni s'intenderà decorrente dalla data in cui verrà comunicato ad ENAV S.p.A. ogni altro elemento mancante della stessa.

Le parti convenzionalmente pattuiscono che il saggio degli interessi di mora sarà pari al saggio fissato dall'art. 1284 comma 1 del codice civile.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività



effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

E' vietata qualunque cessione di credito che non sia stata previamente autorizzata da ENAV S.p.A.

### **Articolo 13. PAGAMENTI**

I pagamenti, mediante bonifico bancario, **saranno eseguiti, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle relative fatture**, che potranno essere emesse come descritto nell'articolo precedente.

La Funzione Finanza procederà ad effettuare i pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità fiscale e contributiva dell'Impresa (DURC) fermo restando la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa.

I pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 saranno subordinati al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", secondo le modalità riportate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008.

### **Articolo 14. VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'ENAV si riserva il diritto di introdurre variazioni quantitative, alle prestazioni oggetto di affidamento, in aumento ed in diminuzione alle prestazioni specificatamente previste e quotate nel contratto con l'obbligo del Fornitore ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto, sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

Oltre il limite di cui sopra, o per prestazioni non previste in contratto per le quali si renda necessario che il Fornitore presenti una nuova offerta, variazioni ed aggiunte saranno disciplinate da appositi atti negoziali.

Ai fini del presente articolo, in caso di variazioni in aumento, il quinto dell'importo contrattuale verrà valutato assumendo a riferimento l'importo di cui all'art. 4.

Nel caso di variazioni in diminuzione, invece, il quinto dell'importo contrattuale verrà calcolato assumendo a riferimento l'importo garantito.

### **Articolo 15. RECESSO**

ENAV, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, indipendentemente dallo stato di esecuzione del contratto stesso.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Impresa con lettera raccomandata a.r.; a



partire dalla suindicata data di efficacia del recesso l'Impresa è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente punto, ENAV è tenuta a pagare, ai prezzi contrattuali, le attività correttamente svolte. E' escluso il diritto dell'Impresa ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.. Le prescrizioni di cui al presente periodo si applicano anche nell'ipotesi di variazioni in diminuzione rispetto alle previsioni contrattuali disposte da ENAV in corso di esecuzione del contratto.

In tale contesto, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione.

#### **Articolo 16. FORZA MAGGIORE**

Fermo restando quanto precisato nei punti precedenti, la proroga dei termini di effettuazione delle prestazioni potrà essere concessa, a richiesta dell'Impresa, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, avverse condizioni meteorologiche, terremoti, alluvioni, ecc.) che colpiscono l'Impresa impediscano il normale svolgimento delle attività.

A tale fine l'Impresa dovrà, tempestivamente e non oltre 48 ore dal verificarsi dell'evento, comunicare ad ENAV qualsiasi caso di forza maggiore, specificando i seguenti dati:

- a) numero del contratto;
- b) natura dell'evento
- c) durata presumibile dell'evento stesso.

L'Impresa dovrà successivamente inoltrare il più presto possibile domanda ad ENAV. A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi aziendali, l'eventuale proroga dei termini sarà valutata e concessa di volta in volta con apposita determinazione di ENAV

#### **Articolo 17. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE**

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, ad ENAV, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, l'Impresa ha stipulato una polizza assicurativa, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare di Gara, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali.



Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**L'Impresa, inoltre, si impegna a stipulare, per ognuna delle macchine in noleggio che acquisirà ENAV, le polizze assicurative con i relativi massimali di cui al Capitolato.**

#### **Articolo 18.**

#### **CONTROVERSIE, OSSERVAZIONI E RISERVE DELL'IMPRESA**

Le eventuali contestazioni dell'Impresa avverso atti di ENAV dovranno essere notificate per iscritto all'esecutore contrattuale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto contestato.

Questi deciderà sulla contestazione entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della stessa.

Qualora l'Impresa non accetti le decisioni del suddetto REC potrà ricorrere ad ENAV, per il suo tramite, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della decisione del REC stesso.

Le decisioni in via definitiva di ENAV sono comunicate con lettera raccomandata con A.R. all'Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Tutti i termini sopra previsti a carico dell'Impresa sono perentori e pertanto, trascorsi tali termini, quest'ultima decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie eccezioni sulle suddette decisioni.

#### **Articolo 19.**

#### **ASSICURAZIONI SOCIALI**

L'Impresa si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, tubercolosi, malattie, ecc.) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, ecc.).

L'Impresa si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria.

Nel caso di denuncia da parte dell'Ispettorato Regionale del Lavoro che a carico dell'Impresa sono state elevate contravvenzioni, ENAV ha la facoltà di sospendere il pagamento sino alla concorrenza del 20% (venti) dell'ammontare dell'importo contrattuale esclusa qualsiasi pretesa da parte dell'Impresa per pagamento di interessi od altro qualsiasi compenso. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Le norme suindicate si intendono applicabili esclusivamente per le prestazioni effettuate in territorio nazionale.



## **Articolo 20. CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, pari a \_\_\_\_\_ sarà svincolata, previa deduzione di crediti di ENAV verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di ENAV a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

ENAV ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

ENAV ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli obblighi di cui all'art. "Obblighi a carico dell'Impresa"; "Consegna della Autovettura"; "Mancata Consegna dell'Autovettura"; "Veicolo Sostitutivo", "Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ENAV si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di ENAV. In caso di inadempimento a tale obbligo ENAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

La garanzia prestata resta valida fino alla comunicazione di svincolo da parte di ENAV.

## **Articolo 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ENAV, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, ENAV stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di ENAV al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che ENAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;



b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi dell'articolo 38;

c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ENAV;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto;

f) la violazione di obblighi attinenti al contratto configuri un illecito penalmente perseguibile;

g) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Obblighi a carico del fornitore", "Consegna dell'Autovettura", "Mancata Consegna dell'Autovettura", "Veicolo Sostitutivo", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Cauzione definitiva", "Penali", "Disciplina Antimafia", "D.LGS. 8.6.2001, n. 231", "Ulteriore condizione risolutiva espressa".

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire ad ENAV tutta la documentazione necessaria al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione contrattuale, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione.

Resta, altresì impregiudicato il diritto ad ENAV in caso di risoluzione del contratto, di procedere, per la parte di contratto non ancora eseguita, all'esecuzione in danno nei confronti dell'Impresa qualora il parziale o totale completamento delle prestazioni oggetto del contratto risolto comporti nel caso di nuovo contratto un onere finanziario superiore per ENAV.

## **Articolo 22. PENALI**

### **1. Tempi di consegna dell'Autovettura**

Per ogni giorno solare di ritardo, o frazione di esso, nella consegna dell'autovettura, rispetto alla seconda data di consegna, ENAV applicherà all'Impresa una penale pari ad Euro 500,00 = (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. "Corrispettivi".

Si precisa che, ai fini dell'applicazione del presente indicatore, autovetture consegnate in modalità difformi rispetto alla Lettera d'Ordine e, comunque, non concordate con ENAV, equivarranno ad autovetture consegnate in ritardo.

### **2. Tempestività nell'attivazione intervento**

Per ogni giorno solare di ritardo, o frazione di esso, nell'attivazione dell'intervento richiesto da parte di ENAV e/o dell'Assegnatario, rispetto ai termini indicati nel Capitolato, ENAV applicherà all'Impresa una penale pari a € 250,00 = (duecentoinquanta/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. "Corrispettivi".

### **3. Inadempienze contrattuali c.d. Lievi**

Per ognuna delle predette inadempienze (es. piccole difformità di esecuzione dei sotto-servizi inerenti



il servizio di noleggio auto rispetto ai contenuti del CTA e/o dell'Offerta Tecnica, lievi modifiche nell'esecuzione di ciascuna delle attività proposte in sede di offerta, negligenze varie dell'Impresa in fase di esecuzione contrattuale, indisponibilità e/o negligenze da parte del referente contrattuale dell'Impresa nella gestione contrattuale) ENAV applicherà all'Impresa una penale pari a € 150,00 = (centocinquanta/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. "Corrispettivi".

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate ad ENAV nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, ENAV si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere ENAV l'ammontare di eventuali oneri che ENAV dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ENAV, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui sopra senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al precedente art. "Corrispettivi", ENAV ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (ventipercento) del corrispettivo globale di cui al precedente art. "Corrispettivi".

### **Articolo 23.**

#### **SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO**

All'Impresa compete l'osservanza, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

All'Impresa è anche responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.

All'Impresa, a semplice richiesta di ENAV, dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

**In fase di valutazione preventiva non sono stati rintracciati rischi da interferenze e pertanto gli stessi sono pari a 0. Nel caso in cui detti rischi dovessero emergere, i relativi costi saranno a carico di ENAV.**



**Articolo 24.  
SUBAPPALTO**

Il ricorso al subappalto è vietato.

**Articolo 25.  
REGIME FISCALE**

I tributi inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti secondo legge. Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in alcun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

**Articolo 26.  
DISCIPLINA ANTIMAFIA**

Il presente Contratto è sottoposto alla disciplina c.d. Antimafia contenuta nella Legge 159/2011 e s.m.i.

**Articolo 27.  
D.LGS 30.6.2003 N. 196**

La documentazione presentata che ha dato luogo alla stipula del presente contratto sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

**Articolo 28.  
FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie oggetto del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Roma.

**Articolo 29.  
D. LGS. 8.6.2001, n. 231**

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D-Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, il contraente dichiara di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che dal Codice Etico di ENAV, i cui testi aggiornati sono riportati sul sito [www.ENAV.it](http://www.ENAV.it).

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti di ENAV, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Fornitore si impegna a:

-rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre ENAV al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;

-non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di ENAV a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme



al Modello.

In caso di mancata osservanza di tali principi il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto, salvo il diritto di ENAV al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

Si approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole contrattuali:

1. Oggetto dell'Accordo Quadro
2. Durata del contratto
3. Corrispettivi
4. Norme regolatrici del contratto
7. Obblighi a carico dell'Impresa
8. Consegna Autovettura
9. Mancata Consegna Autovettura
10. Manutenzione dell'Autovettura
11. Veicolo Sostitutivo
12. Fatturazione
13. Pagamenti
14. Variazioni Contrattuali
15. Recesso
17. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
18. Controversie, osservazioni e riserve del fornitore
19. Assicurazioni sociali
20. Cauzione definitiva
21. Risoluzione del contratto
22. Penali
26. Disciplina Antimafia
28. Foro competente
29. D.Lgs. 231/01

SCHEMA